



*Hanno scritto...hanno detto...*

*...ad Atlasorbis...*

In collaborazione con  
**A.R.T.**



**Associazione Ruoli Tecnici  
delle Forze di Polizia**



## *Risponde l'Avvocato Gianluca Piccinni*

**1) Avvocato Piccinni mi può spiegare l'ambito di applicazione della riforma DINI (l. 335/95), il c.d. 2° pilastro pensionistico (previdenza complementare)?**

**Massimo- Guardia di Finanza - Roma**

Pur non rientrando negli ambiti della mia competenza professionale, provo comunque a fornire una breve risposta al quesito del nostro lettore.

L'istituzione dei fondi di pensione complementari per la previdenza integrativa è prevista, anche per il personale militare, dalla riforma Dini che ha stabilito che gran parte della pensione venga regolata dai fondi e solo in parte minoritaria dallo Stato.

I fondi possono essere costituiti solo con i requisiti di legge e previa autorizzazione all'esercizio (v. art. 5 L.335/95).

Di solito, per la creazione di un fondo pensione interviene un accordo sindacale, previa individuazione delle risorse da impiegare (come, ad esempio, è avvenuto per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri ed altri settori del pubblico impiego - accordo del 1.10.2007).

Attualmente, purtroppo, non risulta sia stato siglato alcun accordo per le forze di polizia anche perchè nella finanziaria 2007 non sono state allocate risorse economiche per dare inizio alla previdenza integrativa e complementare.

Auspichiamo, pertanto, che intervenga per tempo l'istituzione di tale fondo (e questo può avvenire solo politicamente) onde evitare che il personale appartenente alle forze di polizia, con anzianità di servizio inferiore a 18 anni al 31.12.1995, possa percepire un trattamento pensionistico di molto inferiore rispetto al passato.

**2) Preg.mo Avvocato è possibile il riconoscimento mansioni superiori, ai soli fini economici, in termini la c.d. (progressione orizzontale) da parte di un revisore della Polizia di Stato?**

**Francesco- Polizia di Stato - Napoli**

La determinazione e l'individuazione degli istituti retributivi del personale della Polizia di Stato sono affidate, dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981 n.121, alla fonte regolamentare: la legge infatti prevede che il trattamento economico del personale di polizia (esclusi i dirigenti) sia stabilito sulla base di accordi sindacali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ora, nessuno degli accordi così stipulati, vigenti nel periodo che riguarda il nostro lettore (si tratta, in particolare, del D.P.R. 5/11/2004 n. 302; D.P.R. 28/04/2006, n. 221; D.P.R. 11.09.2007 n. 170) non prevede, tra le componenti retributive accessorie, un'indennità per mansioni superiori. Tanto porta a ritenere che lo stesso istituto dell'assegnazione a mansioni superiori sia sconosciuto all'ordinamento della polizia, permeato del principio di gerarchia, e che eventuali situazioni di fatto difformi siano inidonee a produrre alcun effetto, in termini tanto retributivi che di carriera.

A conforto sovvien la disposizione contenuta nell'articolo 7 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, che prevede il solo istituto della supplenza nella titolarità di uffici vacanti, come momento organizzativo necessitato, di durata assolutamente temporanea e senza alcun diritto giuridico o economico (cfr. Tar Lazio, 4024/07). Né giova invocare l'articolo 52 del d.lgs. 165/01 che ha riconosciuto la c.d. progressione orizzontale (ossia, le differenze retributive per la mansione superiore), trattandosi di disposizione non applicabile al caso di specie, riguardando i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**3) Avvocato è applicabile agli appartenenti alle forze di polizia il beneficio previsto dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001?**

**Romano Polizia Penitenziaria-Torino**

L'art. 42 bis del D.lgs. 151/200, intitolato "assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche" prevede che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda". Al riguardo occorre premettere che l'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato" e pertanto la giurisprudenza, finora intervenuta in materia, non ha ancora fornito delle decisioni univoche. Le maggiori incertezze riguardano l'interpretazione della norma ed in particolare, se essa riguardi tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche (senza distinzione fra personale civile e militare) e essa sia riferibile ai soli passaggi fra amministrazioni diverse, ovvero anche a trasferimenti dall'una all'altra sede di lavoro, nell'ambito della medesima Amministrazione. Di recente, il Tar Lazio con sentenza n. 8128/2007 ha riconosciuto tale diritto in favore di un agente di polizia penitenziaria sul presupposto che l'art. 42 bis, cit. rientra fra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia e in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età, con entrambi i genitori impegnati in una attività lavorativa (attività che solo ove svolta - quanto meno - nella stessa "Provincia o Regione" - può prestarsi a forme di coordinamento fra i genitori, tali da consentire la cura ottimale dei figli). Ad avviso del Collegio: "una discriminazione, sotto tale profilo, del personale militare e degli appartenenti alle Forze di Polizia (peraltro pacificamente destinatari di altre norme a tutela della famiglia, come quella - inerente ai congiunti disabili - di cui all'art. 33, comma 5 L. n. 104/1992) presenterebbe, con ogni evidenza, problemi di costituzionalità".